

STATUTO SOCIALE

Art1. DENOMINAZIONE

E' costituita un'associazione non a scopo di lucro denominata "A.C.R.E.S.(associazione cinofila relazione educazione sociale)" ONLUS. L'Associazione - agli effetti fiscali- assume la qualifica di organizzazione di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità la D.L. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art 2. SEDE

L'Associazione ha sede legale in Serdiana località S'Arreli, . Con deliberazione del proprio consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

Art 3. DURATA

L'Associazione ha durata illimitata. L'Assemblea straordinaria dei soci potrà in seguito, definirne la durata.

Art 4 . GLI SCOPI SOCIALI

L'Associazione nel perseguire esclusive finalità di solidarietà sociale si prefigge di realizzare progetti e attività che aiutino a migliorare la qualità della vita di soggetti in situazioni psicofisiche invalidanti, di emarginazione sociale, di profondo disagio a volte impercettibile alla nostra sensibilità, di disagio economico-familiare, e a farli integrare nella società, educando le persone all'accettazione della diversità e della cura dell'altro.

Questi progetti e attività saranno realizzate principalmente con l'ausilio e la presenza del cane.

L'Associazione nel realizzare i suoi scopi intende valorizzare le risorse umane e ambientali già presenti nel territorio, suscitare la nascita di altre e creare un sinergico dialogo con gli enti pubblici e privati, le associazioni, le istituzioni che operano nella medesima direzione.

Art 5- LE ATTIVITA' DELL' ASSOCIAZIONE

L'oggetto dell'Associazione riguarda quindi:

A. Pet-therapy in strutture pubbliche e private che consiste in attività ludico-ricreative e ausilio terapeutico rivolti a :

- a. diversamente abili dal punto di vista psicofisico ed in modo permanente
- b. tossicodipendenti e alcolisti
- c. anziani affetti da depressione, demenza senile, Alzheimer e
- d. minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza; minori presenti nelle carceri
- e. qualsiasi persona in situazioni di disadattamento e devianza

B. Educazione e cultura cinofila nelle scuole per incoraggiare gli studenti ad avere maggiore senso di responsabilità, ad accettare la diversità, a prendersi cura di sé e dell'altro, contribuire alla prevenzione e al contrasto di problematiche inerenti la dispersione scolastica e il bullismo, favorendo con le nostre attività l'inserimento di quegli studenti che hanno maggiore difficoltà di interazione con gli altri.

C. Preparazione dei cani d'assistenza per persone diversamente abili

D. Informazione, cultura , educazione e istruzione cinofila mirata ad un maggiore rispetto delle regole e senso civico tale da prevenire morsicature, disagi ed incidenti vari che potrebbero essere causati dai cani ai danni di persone, ponendo in essere le seguenti attività

a) Corsi di educazione cinofila di base, mirata ad un corretto inserimento nel contesto familiare ed urbano del cane e la corretta comunicazione con lo stesso da parte del nucleo familiare, tale da consentire di ridurre il rischio di incidenti ai danni di persone o cose., ed offrendo questo servizio a persone con disagi economici, psichici, sociali e disagi o sofferenze da noi impercettibili e per favorire il raggiungimento dello stato di salute della persona umana definito dalla Organizzazione mondiale della sanità, uno stato di benessere, fisico, psicologico, ...

b) Cane Buon Cittadino, prova inerente al grado di inserimento del cane nel contesto urbano e di comunicazione con il proprietario, per contribuire alla tutela della salute dei cittadini, ed un miglioramento della qualità di vita per i proprietari di cani e non.

c) Corsi e Convegni ed eventuali pubblicazioni sia sulla conoscenza del linguaggio, degli istinti, delle caratteristiche ed il possibile impiego sociale del cane, sia sulle leggi e regolamenti inerenti il maltrattamento e l'abbandono degli animali che sugli obblighi di coloro che ne sono proprietari. Tale conoscenza ha il fine di fare conoscere e valorizzare il cane, animale che attualmente è stato riconosciuto da diversi esperti un "catalizzatore sociale" dato il miglioramento delle condizioni psicofisiche di chi li possiede; e attraverso una moderna cultura cinofila sensibilizzare le persone alla cura dell'altro, all'accettazione della diversità, e proporre l'utilizzo del proprio cane se ne ha le caratteristiche nei programmi di pet-therapy, quindi mettere la cultura cinofila e la tutela del cane a servizio di coloro che soffrono per disagi di ogni tipo.

E. Lotta all'abbandono e al randagismo, attuata attraverso l'accurata selezione ed impiego dei cani già presenti nei canili municipali nell'attività di pet-therapy,. Favorire le adozioni con un'adeguata consulenza ai proprietari prima dell'adozione del cane, con un sinergico dialogo con le istituzioni e le associazioni che operano nel settore. Consentire l'adozione del cane anche a soggetti con disagi economici o psicofisici.

sostenendo economicamente o con un'adeguata consulenza i nuclei familiari interessati. In questo modo si cerca di contenere i fenomeni di abbandono e randagismo, che sono causa di problemi da un punto di vista socio sanitario quali incidenti stradali, morsicature ai danni di persone, diffusione di parassiti e patologie che potrebbero danneggiare l'uomo. Inoltre si fornisce un valido ausilio anche a persone svantaggiate per diverse ragioni.

L'Associazione per realizzare i suoi scopi sociali, oltre alle attività indicate nei vari punti di questo articolo 5 del presente statuto, potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle stesse, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare, commerciali e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, ed è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle fino a questo punto indicate.

Art. 6 I SOCI

I "Soci Fondatori" sono le persone fisiche o giuridiche che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, e tutti coloro che verranno ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

I "Soci Sostenitori" sono tutti i soci fondatori e gli associati che, a giudizio insindacabile dell'assemblea dei soci sostenitori, hanno partecipato con contributo economico ed impegno lavorativo allo sviluppo dell'associazione. Possono essere "Soci Onorari" le persone fisiche, giuridiche, gli enti pubblici, le associazioni, le società e ogni altro soggetto singolo o associato che, a giudizio insindacabile dell'Assemblea dei soci sostenitori, si sia reso particolarmente meritorio nei confronti dell'Associazione in ordine agli scopi sociali previsti da questo statuto.

Possono essere "Soci Ordinari" le persone fisiche, giuridiche, gli enti pubblici, le associazioni, le società e ogni altro soggetto singolo o associato interessato al conseguimento degli scopi sociali previsti o che intendono partecipare in tale veste alla vita dell'Associazione.

La qualifica di Socio, sia Sostenitore che Ordinario o Onorario sarà attribuita (su proposta motivata del Consiglio Direttivo) dal Presidente su apposita delibera dell'Assemblea dei Soci Sostenitori.

Tutti i soci hanno uguali diritti e, ad eccezione dei soci onorari, sono tenuti al versamento di una quota sociale nella misura fissata annualmente da Consiglio Direttivo.

I soci impegnati nell'attività dell'associazione svolgono le loro mansioni sotto forma di volontariato personale organizzato. Ad essi potranno essere rimborsate (anche forfaitariamente) le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività sociale, eventuali gettoni di presenza e di trasferta e rimborsi per eventuali studi, progetti, analisi o ricerche inerenti gli scopi sociali.

La qualifica di socio non è compatibile con la posizione di dipendente dell'Associazione stessa.

ART. 7 DECADENZA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- a) Per recesso comunicato dal socio stesso
- b) Per delibera dell'Assemblea dei Soci Sostenitori su proposta del Consiglio Direttivo nei casi di comportamenti pregiudizievoli all'immagine e all'attività dell'Associazione o nei casi di morosità prolungata. Il recesso in ambedue i casi non dà diritto a restituzione di alcuna parte delle quote sociali versate, anzi l'Associazione ha comunque diritto di recuperare i crediti per le quote associative non versate.

ART. 8 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione :

- a) L'Assemblea generale
- b) L'Assemblea dei soci sostenitori
- c) Il presidente
- d) Il Consiglio Direttivo

ART. 9 ASSEMBLEA GENERALE

Prendono parte all'Assemblea generale i Soci Sostenitori, Ordinari e Onorari in regola con le quote associative. Essa è convocata dal presidente con avviso affisso alla apposita bacheca istituita presso la sede sociale(o con altro mezzo a scelta del Presidente) almeno 15 giorni prima della data stabilita per la prima convocazione; deve contenere oltre all'ordine del giorno, anche data, luogo e ora della prima e seconda convocazione. Le due convocazioni possono essere previste per lo stesso giorno ma con almeno 6 (sei) ore di differenza.

L'Assemblea è convocata dal presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno. Può essere inoltre convocata, in via straordinaria su delibera del Consiglio Direttivo o su mozione scritta di almeno due terzi dei soci e notificata al presidente.

Il Consiglio Direttivo designerà di volta in volta, un moderatore per coordinare i lavori dell'Assemblea Generale scegliendo tra i soci fondatori, sostenitori ed onorari.

All'Assemblea Generale compete:

- a) Eleggere tra i soci 3 osservatori che potranno partecipare all'Assemblea dei Soci Sostenitori con diritto di parola ma non di voto;
- b) Proporre all'Assemblea dei Soci Sostenitori progetti e linee programmatiche in sintonia a quanto previsto dallo Statuto;
- c) Esprimere parere non vincolante sul bilancio preventivo;
- d) Deliberare lo scioglimento dell'Associazione;

Le delibere dell'Assemblea Generale sono prese con voto palese ed a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei presenti fatto salvo il punto d) per il quale occorre la presenza di almeno il 50%(cinquanta per cento) dei soci.

ART. 10 ASSEMBLEA SOCI SOSTENITORI

Costituiscono l'Assemblea dei Soci Sostenitori i soci che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e quelli a cui tale qualifica si stata riconosciuta dall'assemblea dei soci sostenitori(su proposta del Consiglio Direttivo). Partecipano a tale Assemblea con diritto di parola ma non di voto, i Soci Onorari e tre osservatori eletti dall'Assemblea Generale.

L'Assemblea dei soci sostenitori è convocata dal presidente almeno 2 volte l'anno con avviso affisso all'apposita bacheca almeno 15 giorni prima della data stabilita per la convocazione.

Può essere inoltre convocata in via straordinaria su delibera del Consiglio Direttivo o su mozione scritta di almeno due terzi dei soci sostenitori e notificata al presidente.

All'Assemblea dei soci sostenitori compete :

- a) Nominare il presidente dell'Associazione scegliendo tra i soci sostenitori od onorari;
- b) Determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo (in numero pari);
- c) Nominare tra i soci sostenitori i componenti del Consiglio Direttivo
- d) Deliberare le modifiche dello statuto;
- e) Approvare i programmi di attività dell'Associazione per il raggiungimento delle finalità sociali;
- f) Approvare annualmente il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- g) Deliberare sull'attribuzione della qualifica di soci sostenitori, ordinari, onorari su parere motivato del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sostenitori sono prese con voto palese ed a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci sostenitori ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione. In particolare:

- a) Presiede l'Assemblea dei soci sostenitori e le sedute del Consiglio Direttivo;
- b) Cura l'esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo;
- c) Adotta, nei casi di necessità o di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo salvo successiva ratifica dello stesso alla prima seduta utile;
- d) Illustra, con relazione approvata dal Consiglio direttivo, l'attività svolta dall'Associazione all'Assemblea dei soci sostenitori;
- e) Assume la rappresenta degli interessi economici, culturali e sociali nei confronti delle istituzioni, enti, associazioni, società italiane o estere;
- f) Stipula con enti pubblici o privati convenzioni di carattere economico mobiliare o immobiliare e di ogni altro tipo che impegnino l'associazione nei confronti di terzi;
- g) In caso di necessità, assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente o, in mancanza dal consigliere più anziano.

ART.12 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a nove. Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni ed i componenti possono essere riconfermati. In caso di impedimento prolungato(oltre 2 mesi) o di dimissioni di uno dei due componenti il Presidente provvederà alla sua temporanea sostituzione con un altro socio sostenitore. L'Assemblea dei soci sostenitori alla prima seduta utile provvederà a ratificare o ad eleggere il nuovo competente.

Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato almeno una volta al mese ma è facoltà del presidente convocarlo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia esplicita richiesta scritta al presidente. Per validità delle decisioni adottate delibera la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. E' obbligatorio il voto palese.

Il Consiglio Direttivo

- a) Adotta la relazione del presidente all'assemblea generale sull'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente;
- b) Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre agli organi sociali competenti per l'approvazione curando che negli stessi siano annotati i beni, i contributi, i lasciti ricevuti ed ogni altro bene o attivo che possa costituire patrimonio dell'associazione,
- c) Delibera in ordine alle domande di ammissione dei soci ordinari;
- d) Sottopone, tramite il presidente, all'assemblea dei soci sostenitori parere motivato in ordine al riconoscimento di socio sostenitore;
- e) Delibera sull'organizzazione dei dipartimenti operativi nonché per la disciplina per l'assunzione del personale e sui compiti da affidare agli operatori tenendo conto, per quanto riguarda il trattamento economico, dei livelli retributivi previsti per il personale dello Stato. La qualifica di socio o di amministratore è compatibile con l'impiego, a tempo pieno o part-time;
- f) Delibera il programma delle attività previste dallo Statuto e lo sottopone tramite il presidente, all'approvazione dei soci sostenitori;
- g) Delibera eventuali variazioni ai programmi già approvati dandone notizia all'Assemblea dei sostenitori alla prima seduta utile;

- h) Istituisce eventuali settori operativi e territoriali(dipartimenti) necessari all'attività dell'associazione e le sottopone, tramite il Presidente, all'approvazione dell'Assemblea dei soci sostenitori alla prima seduta utile;
- i) Delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'Assemblea Generale o all'Assemblea dei soci sostenitori e ratifica gli atti di propria competenza adottati dal presidente nei casi di urgenza;
- j) Determina le quote sociali(anche diversificate) dei soci sostenitori e ordinari.

ART 13 DIPARTIMENTI

Per particolari esigenze operative il Consiglio Direttivo può costituire nell'ambito dell'Associazione , uno o più dipartimenti operativi che possano operare su materie omogenee ovvero su programmi specifici di particolare interesse culturale, economico, sociale o commerciale.

Ciascuno di tali dipartimenti costituito da uno o più soci o da elementi esterni all'associazione saranno diretti da un vicepresidente manager che dirigerà il dipartimento a lui affidato in nome e per conto del Presidente dell'associazione alla cui autorità resterà comunque vincolato.

Il vicepresidente manager ha l'obbligo di relazionare costantemente il presidente (anche per vie brevi) sull'operato suo e del dipartimento da lui diretto e potrà essere sollevato dal suo incarico in qualsiasi momento il Presidente dovesse ritenerlo opportuno.

Laddove dovesse compiere atti che impegnino l'Associazione nei confronti di terzi dovrà esserne delegato preventivamente e per iscritto dal Presidente.

ART. 14 IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è così costituito:

- a) Dalle quote sociali versate dai soci;
- b) Da contributi diversi di enti pubblici e privati
- c) Dalla riscossione di eventuali diritti di progettazione, consulenza, intermediazione offerti dall'associazione per il raggiungimento degli scopi sociali;
- d) Da eventuali lasciti o donazioni;
- e) Da beni materiali, mobili ed immobili;
- f) Da contributi erogati dallo Stato o da enti pubblici italiani ed esteri;
- g) Dal pagamento di canoni per i servizi prestati a soci o a terzi per il conseguimento degli scopi sociali;
- h) Da eventuali provenienze attive di bilancio dell'anno precedente
- i) Ogni cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti.

L'Associazione può svolgere attività economiche ma sempre senza fini di lucro. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi , riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario è annuale e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario si chiuderà l'anno successivo a quello della costituzione dell'associazione.

Ai componenti del Consiglio direttivo possono essere corrisposti emolumenti individuali annui non superiori al compenso massimo previsto da D.P.R. 10 ottobre 1994 n.645 e dal D.L. 21 giugno 1995 n.239, convertito dalla legge 3 agosto 1995 n.336 e successive modificazioni ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale della società per azioni.

ART.15 LO SCIoglimento

In caso di scioglimento l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori i quali, estinti gli eventuali debiti provvederanno a trasferire il residuo attivo, nonché i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione ad altri enti, associazioni, istituti o società con qualifica di O.N.L.U.S. aventi attività affini o di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge del vigente codice legislativo italiano.